BANDO DI CONCORSO per L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE, valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel territorio del Comune di Bosa

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per l'aggiornamento della vigente graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui al precedente bando di concorso n.6 del 15 febbraio 2018.

Tutti gli interessati al mantenimento o all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono presentare la domanda di partecipazione allegata al presente bando di concorso.

Articolo 1 - INDIZIONE DEL BANDO.

E' indetto, ai sensi degli articoli 4 (Bandi generali di concorso) e 12 (Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione) della L.R. n.13 del 6 aprile 1989, e successive modifiche ed integrazioni, il Bando di concorso per l'aggiornamento della vigente graduatoria generale e delle subgraduatorie speciali, di cui all'art.13 della citata legge, finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già esistenti o di nuova edificazione che dovessero rendersi disponibili nel Comune di Bosa.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimenti di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Articolo 2. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Possono partecipare al bando di concorso:

- 1. I nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di ERP;
- 2. Gli iscritti nella graduatoria generale definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che intendono mantenere tale iscrizione;
- 3. Gli iscritti che abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione;

N.B.:

Coloro che sono già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, entro i termini del presente bando di concorso integrativo, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nella graduatoria definitiva, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio mediante presentazione della domanda di partecipazione al presente bando di concorso insieme ai relativi allegati.

Sia i nuovi aspiranti sia coloro che sono già iscritti ed abbiano maturato le condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione debbono **possedere i seguenti requisiti**:

- a) Cittadinanza Italiana o di Paese della Comunità Europea: tale diritto si estende, agli stranieri extra europei che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, di cui all'art.40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i., residenti da almeno cinque anni nel Comune di Bosa;
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bosa, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali é ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

Ai sensi della L.R. n.7 del 15 gennaio 1991, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Bosa. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n°392 e s.m.i., non sia inferiore a:
- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato:

- l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona;
- l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone.

In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art.9, punto b.2.2. della L.R. 13/1989;

- **d)** Non titolarità dei diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978 n°392 e s.m.i., sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione;
- e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del Bando di Concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto e successive modificazioni e integrazioni, pari attualmente ad € 16.828,00 (Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2024 n.4/166), fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è relativo ai redditi percepiti nel 2023.

- **g) non aver ceduto, in tutto o in parte**, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.
- h) Non occupare, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio ERP.
- i) non trovarsi nella condizione di cui all'art.5, comma 1 bis, del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80, il quale recita

"1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva".

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione.

<u>I REQUISITI</u> devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c(-d) - e(-g) - h(-e) - g(-g) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art.23 della legge regionale n.13/89 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

<u>Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda</u> che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale sopraelencati. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), unitamente ai certificati storici anagrafici.

Articolo 3. SUB-GRADUATORIE.

I richiedenti appartenenti alle particolari categorie di cui all'art.9 della L.R. 13/89 e s.m.i., individuati ai punti a.3), a.4), a.5) e a.6), sottospecificati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in apposite sub graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale al fine di rendere più agevole l'individuazione.

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub-graduatorie:

- a) **Anziani:** richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia (non più di 2 componenti), anche con eventuali minori a carico.
- b) **Giovani coppie**: i nuclei familiari la cui costituzione é prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero formatasi da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia

richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

c) Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione della capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L.R. n.13/89, art.14, comma 1, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, o altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità. Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

Articolo 4. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni (L.R. 28/05/1990, n° 14 e L.R. 05/07/2000 n° 7).

<u>Articolo 5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – Punteggi da attribuire alle domande – (Condizioni soggettive ed oggettive)</u>

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'art.9 della L.R. n.13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle **condizioni soggettive ed oggettive** dei concorrenti e relativi nuclei familiari.

I punteggi da attribuire alle domande sono determinati come di seguito indicato:

A) Condizioni soggettive (massimo 8 punti)

	Condizioni soggettive	<u>Punteggio</u>
	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui	
	all'art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni e	
	integrazioni (Deliberazione Giunta Regionale n. 4/166 del 15/02/2024 fatte	
1)	salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di	
	scadenza del presente bando):	
	a. non superiore a € 1.830,00 annue per persona	2
	b . superiore a € 1.830,00 e non superiore a € 3.050,00 annue per persona	1
2)	<u>Nuclei familiari</u> composti da 5 o più unità	1
	Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60º anno di età alla data di	
3)	presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche	
	con eventuali minori a carico.	1
	N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 6)	
	Famiglie di nuova formazione/Giovani coppie: famiglie con anzianità di	
	formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la	
	cui costituzione è prevista entro un anno.	
4)	N.B.: Questo punteggio è attribuibile purché la famiglia richiedente viva in	1
	coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di	
	alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il punteggio non è cumulabile con il	
	punteggio di cui al punto 6	

5)	Invalidi o portatori di handicap: presenza nel nucleo familiare di persone affette menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute e certificate dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa: a. da 1/3 a 2/3 (invalidi)	2
	b. superiore a 2/3 (portatori di handicap)	3
	N.B.: I punteggi non sono cumulabili tra loro.	
	Emigrati e Profughi: nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro	
6)	residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di	
	pubblicazione del bando.	2
	N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 4)	

B) Condizioni oggettive (massimo 10 punti)

	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità	<u>Punteggio</u>
	competente ed esistente, per le ipotesi di cui ai punti B1, B2 e B3, da almeno	
	due anni dalla data del bando, dovuta a:	
	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche	
	comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti	
	organi per motivi statico/strutturali ed igienico/sanitari), ovvero procurato a	
1)	titolo precario dall'Assistenza pubblica (condizione molto grave).	4
	N.B.: Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione	
	precaria di cui al punto 1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di	
	imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento	
	esecutivo di sfratto. Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e	
	5).	
	<u>Coabitazione</u> in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno	
2)	composto di almeno due unità (condizione grave).	2
	N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 4) e 5)	
	Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi	
3)	igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o	2
	igroscopicità, non eliminabile con normali interventi di manutenzione.	
	N.B.:ll punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1) e 5).	
	Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando, in particolare:	
	Abitazione in alloggio sovraffollato:	
	a) da due persone a vano utile;	2
4)	b) da tre persone a vano utile;	3
	c) da quattro persone a vano utile.	4
	Ai fini di tale calcolo si deve dividere il numero dei componenti del nucleo	
	familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL; il numero	
	risultante verrà arrotondato all'unità superiore.	
	Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto	
	di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2,	
	punto c) della L.R. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della	
	domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli	
	inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.	
	N.B.:Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 2) e 5).	

	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza	
	contrattuale,	4
5)	di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio. N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1), 2), 3) e 4) ovvero non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.	

Articolo 6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo di € 16,00, devono essere redatte, a pena di esclusione, <u>esclusivamente sugli appositi moduli</u> distribuiti presso il Comune di Bosa e disponibili sul sito istituzionale: www. comune.bosa.or.it

Le domande debitamente compilate, firmate e corredate dell'intera documentazione richiesta, devono essere indirizzate all'Area Finanziaria – Ufficio Patrimonio del Comune di Bosa e spedite mediante raccomandata A.R. oppure inviate mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.bosa.or.it oppure presentate a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Bosa.

Articolo 7. CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 artt. 46 e 47, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti familiari, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2 del presente bando.

A tal fine la domanda deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei suddetti sottoscrittori.

Per la generalità dei cittadini dovranno essere indicati:

- 1. cittadinanza, residenza del concorrente, Comune sede dell'attività lavorativa;
- 2. situazione di famiglia, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
- 3. reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'articolo 21 della legge 457/1978 e ss.mm.ii.;
- 4. Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
- 5. Esatto recapito dove effettuare al concorrente le comunicazioni relative al concorso;
- 6. (per gli emigrati) Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art.2 lett. b) del presente bando; deve essere allegata la documentazione attestante la regolarità delle disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, nonché la residenza da almeno cinque anni nel Comune di Bosa.
- 7. ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 16 anni indicata nella domanda, dovranno essere dichiarati:

- Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: lo stato di disoccupazione; se studente : l'istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi di corso diurno o serale. L'esatta occupazione oppure la condizione di studente, o quella di persona in cerca di prima occupazione o di disoccupato;
- **2.** Se lavoratori dipendenti o pensionati, il reddito imponibile risultante dal modello C.U.D., oppure modello UNICO o 730 (se presentati) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2023;
- 3. Se lavoratori autonomi, il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi percepiti nell'anno 2023;

la dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salve ulteriori sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000.

La presentazione di domande incomplete comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

Articolo 8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Φ PER TUTTE LE DOMANDE

copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.

Φ GIOVANI COPPIE/FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE

- 1. Se la costituzione è avvenuta non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda: certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti a Bosa, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
- 2. Se la costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda: <u>dichiarazione scritta</u> <u>della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare</u> e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi.

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata. (Certificazione rilasciata dalla competente ASL).

Nel caso di mancata costituzione del nucleo familiare entro il termine suindicato il punteggio assegnato verrà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare.

ω INVALIDI e PORTATORI DI HANDICAP

Copia conforme all'originale del certificato ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità e/o handicap in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Φ EXTRA COMUNITARI

Copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6, D.Lgs. 286/98).

σ EMIGRATI E PROFUGHI

♦ Per gli emigrati:

- ♣ Copia conforme all'originale del certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza dell'attestato del consolato, autocertificazione relativa al proprio stato di emigrato;
- Copia conforme all'originale del certificato storico di residenza qualora non residenti a Bosa;

♦ Per i profughi: copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.

Tutta la citata documentazione deve essere allegata alla domanda, l'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti potrà comportare l'esclusione dal concorso.

Φ CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO

◊ per l'alloggio improprio: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali; ovvero provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

◊ per l'alloggio antigienico: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;

◊ per l'alloggio sovraffollato: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento con copia planimetria alloggio.

σ SFRATTO E RILASCIO DELL'ALLOGGIO

Copia conforme all'originale del provvedimento (ordinanza di sgombero, provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ovvero di atto di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio).

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, di cui ai precedenti punti, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.46 e 47 del DPR 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà la non attribuzione del relativo punteggio.

Articolo 9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere indirizzate all'Area Finanziaria – Ufficio Patrimonio del Comune di Bosa, spedite mediante raccomandata A/R oppure inviate via Pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bosa.or.it oppure presentate a mano all'ufficio del Protocollo del Comune di Bosa, e devono pervenire entro il termine tassativo di 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web: www.comune.bosa.or.it e sull'albo pretorio on-line del Comune di Bosa.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 20 giorni per i residenti nell'area europea e di 30 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

Articolo 10 - ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune procederà:

- ♣ all'istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della domanda e la presenza della documentazione richiesta;
- * alla verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni richieste dal bando;
- * all'esclusione delle domande incomplete e non debitamente regolarizzate;
- ♣ all'attribuzione del punteggio spettante in base alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate e, nei casi richiesti, debitamente documentate;
- ♣ alla formazione della **graduatoria provvisoria**, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, che sarà:

√ pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line comunale ai sensi di legge;

√ pubblicata presso la sede A.R.E.A. di Oristano.

Ai lavoratori emigrati sarà data notizia mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC (se indicata) della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella stessa.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione:

√ entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;

V entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Si avvisa però che <u>non sono valutabili</u>, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe <u>potuto</u> e <u>dovuto</u> presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni ed effettuato (l'eventuale) sorteggio in pubblica seduta delle domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, verrà formulata la **graduatoria definitiva**.

La data del sorteggio sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo, restando valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione o la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.

Articolo 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell'articolo 5, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.) si comunica che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Maddalena Piras – Responsabile Area Finanziaria

Articolo 12. - TUTELA DATI PERSONALI.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679, art.13, e dal D.Lgs n.101/2018.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di formazione della graduatoria e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi.

Articolo 13 - NORME FINALI.

Per quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Bando, si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. n° 13/1989 e ss.mm.ii., nonché alla normativa vigente in materia.

La copia integrale del bando è affissa all'Albo pretorio on-line del Comune di Bosa ed è a disposizione degli interessati, unitamente al modilo di domanda, presso gli uffici comunali, l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) – servizi territoriali di Oristano e sul sito internet del Comune di Bosa: www.comune.bosa.or.it

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a:

Ufficio Patrimonio:

Istruttore: Rag. Tonino Atzori – Tel. 0785 368006

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Maddalena Piras – Tel 0785 368010

Aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Lunedi: pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00

Mercoledi: mattina alle 9.00 alle 11.00

Venerdi: mattina alle 9.00 alle 11.00

Bosa, 15/10/2024